

I COMPENSI DEL CTU

Normativa, criticità, esempi di redazione delle parcelle

Il quadro normativo

Avv. Piero Oggioni

Monza 20.02.2024

Legge 8 luglio 1980, n. 319 (in Gazz. Uff. 15 luglio 1980 n. 192) - Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziari

ABROGATA

ad eccezione dell' art. 4 (*Onorari commisurati a tempo*)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz.
Uff., 15 giugno, n. 139). - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA)**

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 49 - Elenco delle spettanze.

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 50 - Misura degli onorari

La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 51 - Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili.

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 52 - Aumento e riduzione degli onorari.

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo .

Cassazione civile sez. II, 21/09/2017, n.21963

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 53 - Incarichi collegiali.

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 54 - Adeguamento periodico degli onorari.

La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 55 - Indennità e spese di viaggio.

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 56 - Spese per l'adempimento dell'incarico.

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

Cassazione civile sez. II, 28/02/2017, n.5204

In tema di liquidazione di compensi agli ausiliari del giudice, ove il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, in base all'art. 56, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, tra quelle di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico, sia pure sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50 del medesimo decreto, potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 71 - Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte.

Le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente.

La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni, per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico. Entro duecento giorni dalla trasferta per le spese e le indennità di viaggio per la trasferta.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Cassazione civile sez. II, 04/03/2015, n.4373

In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 168 - Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia.

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 170 - Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia.

Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.

L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .

Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa per gravi motivi.

La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Cassazione civile sez. II, 13/10/2023, n.28572

La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Procedimento con gratuito patrocinio

Art. 85

L'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte, nei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio, non possono chiedere e percepire dalle parti compensi o rimborsi a qualunque titolo.

Ogni patto contrario è nullo.

La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Procedimento con gratuito patrocinio

Art. 106 bis (nel processo penale)

Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

Art. 130

Nei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

Norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, nella parte in cui non escludono che le riduzioni ivi previste degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato siano operate in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate alla variazione del costo della vita a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Procedimento con gratuito patrocinio

Art. 131

A seguito della sentenza n. 217/2019 Corte Costituzionale, oltre alle spese, anche gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, nei procedimento ammessi al gratuito patrocinio, vanno anticipati dall'Erario (e non quindi prenotati a debito a seguito di infruttuosa escussione delle parti).

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 275

Onorari degli ausiliari del magistrato.

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 30 maggio 2002 (in Gazz. Uff., 5 agosto, n. 182).

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

Art. 1. DM 30 maggio 2002

1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

Art. 4 L 319 1980 - Onorari commisurati al tempo.

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di euro 14,68 e per ciascuna delle successive è di euro 8,15 .

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

TABELLE allegate al DM 30.05.2002

Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

Cassazione civile sez. II, 25/10/2016, n.21549

Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacanze, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

TABELLE allegate al DM 30.05.2002

Art. 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 2 - Onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57

dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14

dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84

dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69

dal 2,3527% al 4,6896%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38

dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45

dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90

dallo 0,4737% allo 0,9474%

Cassazione civile sez. II, 07/02/2011, n.3024

La causa di divisione di un patrimonio immobiliare non può mai essere definita di valore "indeterminabile", nemmeno allorché l'attore non abbia indicato la consistenza del patrimonio nell'atto di citazione, posto che di "valore indeterminabile" sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni in suscettibili di valutazione economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non può essere liquidato col criterio delle vacanze, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all'art. 3 d.m. 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d'ufficio.

TABELLE allegate al DM 30.05.2002

Art. 11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57,	dal 6,5686% al 13,1531%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14,	dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84,	dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69,	dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,	dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,	dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90,	dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

TABELLE allegate al DM 30.05.2002

Art. 12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Cassazione civile sez. II, 18/09/2009, n.20235

In tema di compensi dovuti al consulente tecnico d'ufficio, l'art. 12 d.m. 30 maggio 2002 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale indicato dall'art. 11 del medesimo decreto: pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto l'indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamenti (nella specie, l'accertamento delle somme dovute a seguito dell'opposizione delle riserve iscritte), il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall'art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie.

TABELLE allegate al DM 30.05.2002

Art. 13

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57,	dall'1,0264% al 2,0685%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14,	dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84,	dallo 0,8369% all'1,6895%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69,	dallo 0,5684% all'1,1211%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,	dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,	dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90,	dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 161 disp. att. c.p.c.

L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.

Cassazione civile sez. II, 17/03/2016, n.5325

Il compenso da liquidare in favore del consulente tecnico, cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili, va determinato, alla stregua dell'art. 13 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, facendo riferimento all'importo stimato, diviso per scaglioni, il quale, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, va riferito alla valutazione cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90.

TABELLE allegate al DM 30.05.2002

Art. 16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

TABELLE allegate al DM 30.05.2002

Art. 29

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Cassazione civile sez. II, 25/10/2016, n.21549

In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), sicchè, in relazione ad essi, non gli compete alcun compenso ulteriore.

Cassazione civile sez. III, 25/03/2010, n.7174

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 d.m. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso.

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, n.15306

Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aver luogo l'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari effettuata mediante sommatoria di quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.

Art. 23 Disp. Att. C.p.c. - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

[I]. Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

[II]. Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.

GRAZIE